



Prot. n. 6134

10 Luglio 2019

Ordinanza n. 32/2019

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(ai sensi dell'art 54 D.lgs. 267/2000)**

IL SINDACO

Oggetto:	DITTA BANCA CREDITO COOPERATIVO PICENA, REGNICOLI CESARE E REGNICOLI PATRIZIO. REVOCA ORDINANZE N. 106/17 DEL 15.09.2017 PROT.N. 7665, E N.52/2017 PROT.N. 3316 DEL 18.04.2017 DI INAGIBILITA' TEMPORANEA PER SISMA DEL 24/08/2016, FABBRICATO SITO IN VIA CERTOSA N. 12 - INTERVENTI ESEGUITI - (ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO DOCUMENTAZIONE FINE LAVORI PROT.USR. N. 38539 del 05.06.2019 PRATICA MUDE 353)
-----------------	--

PREMESSO che alle ore 3.36 del 24 agosto 2016 si è verificata una forte scossa tellurica (magnitudo momento 6.0) seguita da una significativo sciame sismico ed un ulteriore più violento terremoto alle ore 7.40 del 30 ottobre 2016 (magnitudo momento 6.5) con la sequenza di eventi ancora in corso, riacutizzatasi il 18 gennaio 2017 con 4 forti scosse (ore 10:25 magnitudo momento 5.4; ore 11:14 magnitudo momento 5.5; ore 11:25 magnitudo momento 5.3; ore 14:33 magnitudo momento 5.1);

RICHIAMATI i precedenti Provvedimenti Sindacali contingibili ed urgenti che disponevano la temporanea inagibilità del fabbricato sito in Via Certosa n. 12 identificato al foglio 5 del Comune di Maltignano alla particella 261:

- 1) l'Ordinanza contingibile e urgente n. 52/2017 prot.n. 0003316 del 18.04.2017 con la quale, in seguito alle risultanze del sopralluogo da parte della squadra di rilevatori FAST (SQUADRA N. MR1536) riportate nella SCHEDA FAST n°003, acquisita al numero 0002347 di protocollo generale in data 21/03/2017, era stato dichiarato non utilizzabile l'immobile sito in Via Certosa n. 14 identificato al foglio 5 del Comune di Maltignano alla particella 261;
- 2) l'Ordinanza n. 106 del 15.09.2017 prot.n. 7665, con cui si disponeva la rettificare dell'Ordinanza n.52/2017 revocando parzialmente la non utilizzabilità dell'immobile alle unità immobiliari censite ai subalterni 10,12,13 che venivano dichiarate agibili mediante perizia giurata a firma del Geom. Guerrino Rosati e confermando la temporanea inagibilità dell'unità sita al piano terra al sub 11 destinata a sportello bancario sino all'esecuzione dei provvedimenti di pronto intervento da realizzare sulla parete sud-est del sub 11, così come prescritto dal geom. Rosati Guerrino nella scheda AeDES n. 005 del 19.04.2017 allegata alla perizia giurata assunta al prot.com. 5075 del 16.06.2017 (rif. USR pratica 799);

VISTO altresì, che la porzione di immobile ispezionata e dichiarata temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimento di P.I. risulta censita al N.C.E.U. come segue:

- Foglio n.5, particella n. 261 subalterno 11 (cat. D/5, P.T-P.S1),

e che la proprietà e altro diritto reale dello stesso fanno capo a:

1. **BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO** – Società Cooperativa, C.F. 00143690444, con sede ad Acquaviva Picena (AP) in Via Marziale n. 36, legalmente rappresentata dal Sig. MATTIOLI Aldo nato a Ripatransone il 31.05.1962;

VISTA la perizia asseverata depositata al MUDE, pratica n. 353, dal Tecnico Geom. Guerrino Rosati, nel quale si prevede l'esecuzione di interventi anche sulle parti comuni del fabbricato ad uso residenziale che risulta costituito dalle seguenti unità immobiliari agibili:

- Foglio n.5, particella n. 261 subalterni 10 (cat. C/6, P.S1), 12 (cat. A/10, P.1°), 13 (cat. A/2, P.1-P.2), ubicate in Via Certosa n.14

e che la proprietà e altro diritto reale dello stesso fanno capo a:

2. **REGNICOLI Cesare** nato a Ascoli Piceno il 31.05.1963, proprietario per 1/2, residente a Maltignano in Via Certosa n. 23;
3. **REGNICOLI Patrizio**, nato a Ascoli Piceno il 27.08.1965, proprietario per 1/2, residente a Giulianova in Via Nazionale per Teramo n. 190;

VISTA l'attestazione dell'avvenuto deposito della documentazione di fine lavori di cui alla pratica Mude n.353 intestata a MATTIOLI Aldo, avente ad oggetto gli interventi di riparazione e rafforzamento locale del fabbricato di via Certosa n 12 temporaneamente inagibile a causa del sisma 2016, pervenuta dal competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione con nota prot.n.USR 38539 del 05.06.2019 ed acquisita al prot.com. n. 0004771 il 05.06.2019 e resa ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.33/84 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 comma 1 lettera b) punto (i) dell'Ordinanza n. 8 del 14.12.2016 e s.m.i., il quale recita testualmente "omissis.... A tal fine il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:

i. attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilità dell'edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti ovvero la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano; "

VISTA la legge 225/1992;

VISTO il D.Lgs. 285/1992;

VISTO il D.Lgs. 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 54;

VISTO il D.P.C.M. 8 luglio 2014;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art.1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato dichiarato lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, in data 24 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016;

VISTA la Circolare in data 9 settembre 2016 prot. UC/TERAG 16/004 5982 emanata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile per chiarimenti in merito al contributo per autonoma sistemazione di cui all'ordinanza n.388 del 26 agosto 2016;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.388 del 26 agosto 2016, n.389 del 26 agosto 2016, n.391 del 1° settembre 2016, n.392 del 6 settembre 2016, n.393 del 13 settembre 2016, n.394 del 19 settembre 2016, n.396 del 19 settembre 2016, n.400 del 31 ottobre 2016, n.405 del 10 novembre 2016, n.406 del 12 novembre 2016, n.408 del 15 novembre 2016, n.414 del 19 novembre 2016, n.415 del 21 novembre 2016, n.418 del 29 novembre 2016, n.422 del 16 dicembre 2016, n.427 del 20 dicembre 2016, n.431 del 11 gennaio 2017, n.436 del 22 gennaio 2017;

VISTA la L.R. 32/2001;

VISTE le D.G.R. n.1012 del 29 agosto 2016 e D.G.R. n.1013 del 29 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n. 3 in data 15 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, avente ad oggetto "Individuazione dei comuni ai quali è estesa l'applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016";

VISTA l'Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, avente ad oggetto "Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi";

VISTA la legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, ad oggetto "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 2017 n°45;

VISTA la L.R. n. 33/84 e ss.mm.ii. "Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche" ed in particolare l'art 4 che testualmente recita " **omissis ...il Direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata al progetto, nonché alle sue eventuali varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati....omissis** ;

VISTA la D.G.R. n. 669 del 20.06.2017 avente ad oggetto "Articolo 3 legge regionale n. 20 del 2001, articolo 8 comma 3, della DL 189/2016 convertita con modificazioni dalla L. n. 229 del 2016 e s.m.i.. Definizione competenze in materia di sismica. Parziale modifica 717 della D.G.R. n. 1491 del 2016 e della D.G.R. n. 371 del 2017";

PRESO ATTO che ai sensi della D.G.R. n. 669 DEL 20.06.2017 che testualmente recita " **omissis, In particolare, poiché è l'Ufficio speciale che, per gli interventi di ricostruzione, di ristrutturazione e di riparazione di immobili ubicati nei territori colpiti dal sisma, riceve, in allegato alle istanze di contributo, la documentazione relativa al progetto degli interventi da eseguire e che tale documentazione costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione sismica preventiva va evitata una sovrapposizione di competenze correlate all'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 33/1984**";

TENUTO CONTO che con l'attestazione pervenuta dal competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione con nota prot.n.USR 38539 del 05.06.2019, sopra citata è stato certificato dall'USR l'avvenuto deposito della documentazione di fine lavori, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.33 /84 e ss.mm.ii., esperito nelle modalità sopra richiamate secondo l'art 7 comma 1 lettera b) punto (i) dell'Ordinanza n. 8/2016 e alla D.G.R. n. 669 del 20.06.2017;

DATO ATTO che secondo quanto stabilito dall'art 4 della L.R. n.33/84, con il deposito della documentazione di fine lavori depositata all'USR, il Direttore dei Lavori, Geom. Rosati Guerrino relativamente agli interventi contemplati nella pratica Mude n. 353 intestata a Mattioli Aldo, certifica, oltre all'esecuzione dei lavori sul fabbricato di Via Certosa n. 12 identificato al foglio 5 p.la 261 precedentemente danneggiato dal sisma 2016, la conformità e la rispondenza dell'opera;

DATO ATTO che con il predetto deposito il Direttore Lavori, il Geom. Rosati Guerrino, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lettera b) punto (i) dell'Ordinanza n. 8 del 14.12.2016 e s.m.i. (in premessa richiamato) certifica l'esecuzione dei lavori, il raggiungimento della piena agibilità dell'edificio e la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti ovvero la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano;

CONSIDERATO che sono venute meno le condizioni di rischio alla pubblica e privata incolumità che portarono in via cautelare, all'adozione delle Ordinanze n. 52/2017 e n.106/17 sopra richiamate;

ORDINA

DI REVOCARE le Ordinanze contingibili ed urgenti n. 52/2017 prot.n. 0003316 del 18.04.2017 e n. 106 del 15.09.2017 prot.n. 7665 con la quale si disponeva l'evacuazione del fabbricato sito in Via Certosa n. 12 identificato al foglio 5 del Comune di Maltignano alla particella 261 per l'inagibilità temporanea dell'immobile;

DISPONE ED AUTORIZZA

A seguito dell'attestazione di avvenuto deposito della documentazione di fine lavori pratica Mude n.353, prot.n.USR 38539 del 05.06.2019, ed il cui deposito trasmesso all'USR dal Direttore dei Lavori, Geom. Rosati Guerrino, costituisce ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) punto (i) dell'Ordinanza n. 8/2016 e s.m.i., attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilità dell'edificio e documenta la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti ovvero la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano;

IL RIENTRO NEI LOCALI IDENTIFICATI AL FOGLIO 5 DELLA P.LLA 261 ED IL RELATIVO UTILIZZO

DELL'IMMOBILE DI VIA CERTOSA N.12, LE CUI CONDIZIONI DI PIENA AGIBILITA' SONO STATE RISTABILITE CON LA CONCLUSIONE DEI LAVORI CONTEMPLATI NELLA PRATICA MUDE 353, COME DA ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO PROT.USR. N. 38539 del 05.06.2019 (ALLEGATA E PARTE INTEGRANTE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO);

DISPONE

- 1) Che copia delle presente Ordinanza di revoca sia notificata ai soggetti di seguito elencati:
 - alla Ditta proprietaria dell'unità immobiliare, precedentemente fatta sgomberare, la **BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO – Società Cooperativa, C.F. 00143690444, con sede ad Acquaviva Picena (AP) in Via Marziale n. 36, legalmente rappresentata dal Sig. MATTIOLI Aldo nato a Ripatransone il 31.05.1962 e residente in Via Castelfidardo n. 55 a San Benedetto del Tronto (AP);**
 - ai comproprietari delle altre unità immobiliari del fabbricato, in premessa generalizzati, i Sig.ri **REGNICOLI Cesare, REGNICOLI Patrizio;**
- 2) Che copia del presente provvedimento di revoca sia inoltrato al Direttore dei Lavori, **Geom. Rosati Guerrino, all'indirizzo pec guerrino.rosati@geopec.it, al quale si demanda il compito, nel caso che gli interventi di riparazione abbiano influito sulle condizioni di cui al comma 1 dell'art 24 del D.P.R. 380/2001 (condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati), di provvedere alla presentazione della S.C.A.I. corredata della documentazione e delle certificazioni di conformità di cui al comma 5 del medesimo art 24 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;**

DEMANDA

- Al legale rappresentante della Ditta proprietaria ed agli altri comproprietari del fabbricato sopra menzionati, il cui presente provvedimento è immediatamente notificato, **il compito di portare a conoscenza della presente Ordinanza di Revoca tutte le persone eventualmente interessate che dovranno fare rientro nell'immobile ora dichiarato agibile e ovvero la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano.** Nel caso si percepissero delle specifiche forme di assistenza provvisorie per l'emergenza, queste ultime vengono a cessare per ripristino della piena agibilità del fabbricato, tutti gli eventuali percettori non potranno più usufruire delle forme di assistenza erogate temporaneamente alle attività economiche danneggiate dal sisma 2016 che per termine dell'emergenza sull'immobile decadranno;
- alla polizia Comunale l'incarico per l'osservanza del presente provvedimento;

COMUNICA

che copia della presente ordinanza sarà trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale di Maltignano, alla Prefettura di Ascoli Piceno, al Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, al SOI c/o la Provincia di Ascoli Piceno, al Servizio decentrato di AP FM MC ex Genio Civile della Regione Marche, all'ASUR Marche Area Vasta n°5, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, alla stazione dei Carabinieri di Folignano, alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia" (ex DICOMAC), al Servizio Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno ed altresì pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune.

COMUNICA

inoltre, che il responsabile del procedimento è il geom. Alfiero Spurio e che gli atti relativi al presente procedimento sono disponibili per la visione o l'estrazione di copia degli stessi presso l'Ufficio del responsabile del procedimento.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche, entro gg.60 (sessanta) dalla data di notifica
- straordinario, al Capo dello Stato, entro gg.120 (centoventi) dalla data di notifica.

IL SINDACO
(Dott. Armando Falcioni)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n° _____/2019

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

L'INCARICATO DEL SERVIZIO